Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Via Milano 15 - 34132 Trieste
Tel. 040 632264 - Fax 040 632265
e-mail: posta@figclnd-fvg.org - sito web: www.figclnd-fvg.org

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 25.06.2018

CHIUSURA AREA SOCIETA' 25 GIUGNO – 01 LUGLIO

Si informa che a partire da oggi Lunedì 25 giugno 2018 e fino alle ore 9.00 del 1 luglio 2018 , il portale società all'indirizzo https://iscrizioni.lnd.it/ risulterà chiuso per consentire gli adempimenti di chiusura e apertura della nuova stagione sportiva 2018-2019.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 346 della L.N.D. – Benemerenze

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il C.U. n. 346 della L.N.D. dd. 25.06.2018 inerente "Benemerenze"

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
5.398.953	COSTANTINIS Riccardo	01.02.1999	DONATELLO SSD SRL

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:

BUONAIUTO GIUSEPPE	Nato il 26.08.2002	Decorr.: 15/06/2018	Tess.: ASD TARVISIO
ESPOSITO ANGELO	Nato il 20.11.2002	Decorr.: 15/06/2018	Tess.: ASD TARVISIO
RIZZIN MAURIZIO	Nato il 01.08.2002	Decorr.: 15/06/2018	Tess.: ASD TARVISIO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Nessuna Comunicazione.

RISULTATI GARE

Nessuna Comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), dall'avv. Luca De Pauli (componente effettivo e relatore), dall'avv. Daniele Pezzetta e dal sig. Edoardo Epifani (componenti supplenti e che non hanno preso parte alla deliberazione) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 21.06.2018 ha assunto, all'unanimità dei componenti deliberanti, la seguente decisione:

DEFERIMENTO n. 6T/2018 formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: CONTARDO Silvio e ASD MAJANESE

Il deferimento. Con Racc. dd 09.04.2018, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 32ter, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: - CONTARDO Silvio, Presidente e legale rappresentante della ASD MAJANESE, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del codice di giustizia sportiva; - la società ASD MAJANESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva, per violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 21.06.2018.

Il dibattimento. All'udienza del 21.06.2018, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale.- Nessuno è comparso per i deferiti. Al riguardo, si dà atto che l'avviso della convocazione alla riunione, inoltrato a mezzo raccomandata A/R, si è perfezionato per compiuta giacenza.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha formulato le seguenti richieste:

- quanto al sig. CONTARDO Silvio, giorni 45 di inibizione;
- quanto alla Società ASD MAJANESE, euro 750,00 di ammenda.

La motivazione.

I fatti oggetto di contestazione si riferiscono ad un episodio di danneggiamento delle porte dello spogliatoio della squadra ospite, occorso in occasione della gara ASD AURORA BUONACQUISTO – ASD MAJANESE, valevole per il torneo Allievi Provinciali A di Udine e svoltasi in data 26.3.2017.

Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Udine (decisione pubblicata in C.U. n. 61 del 29.3.2017 della Delegazione Provinciale di Udine), rilevato "che al termine della gara l'arbitro - su indicazione del dirigente accompagnatore della squadra ospitante - riscontrava danni significativi alle porte dello spogliatoio della squadra ospite", danni peraltro non presenti all'arrivo dell'arbitro nello spogliatoio, "ma la cui responsabilità non può essere attribuita con certezza ad alcuno dei partecipanti alla gara", aveva disposto la trasmissione degli atti di gara alla Procura Federale, affinché la stessa svolgesse gli accertamenti del caso, finalizzati alla individuazione degli effettivi responsabili.

La Procura Federale acquisiva il preventivo di spesa per il ripristino della porta danneggiata, nonché documentazione fotografica dei lamentati danni, provvedendo altresì a verbalizzare le dichiarazioni del dirigente accompagnatore della ASD AURORA BUONACQUISTO; dava quindi atto che a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini del 11.1.2017, comunicata alla ASD MAJANESE, non pervenivano memorie né richieste di audizione da parte di tale società e/o suoi tesserati.

Pur dando atto nell'atto di deferimento che l'attività di indagine non ha consentito di individuare i responsabili della condotta di danneggiamento, la Procura Federale ravvisava:

- responsabilità personale del sig. Silvio CONTARDO "per effetto dell'immedesimazione organica correlata alla sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'ASD MAJANESE";
- responsabilità diretta della società "per effetto della violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentate sig. Contardo Silvio".

La prospettazione dell'accusa non può essere condivisa, e i deferiti vanno conseguentemente prosciolti da ogni addebito.

E' infatti errato far discendere "*per effetto dell'immedesimazione organica correlata alla sua qualità di Presidente e legale rappresentante*", la responsabilità personale e diretta per fatto altrui – in ipotesi ascritta a tesserati della ASD MAJANESE – del sig. Silvio CONTARDO, a maggior ragione in una dichiarata situazione di carenza di prova in ordine alla individuazione degli effettivi responsabili del pur esecrabile atto di danneggiamento alla base delle indagini della Procura Federale.

Il concetto di "immedesimazione organica", richiamato nell'atto di deferimento, muove dalla teoria generale delle persone giuridiche.

Organo di una persona giuridica è la persona fisica o l'insieme di persone fisiche che agisce per essa, compiendo atti giuridici; gli atti giuridici compiuti dall'organo sono imputati alla persona giuridica, come fossero stati compiuti dalla stessa, sicché si dice che tra organo e persona giuridica s'instaura una relazione di "immedesimazione organica" detta anche "rapporto organico", che si distingue dalla rappresentanza propriamente detta.

Mentre nella rappresentanza si determina un vero e proprio rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto di diritto (il rappresentante) agisce per un altro soggetto (il rappresentato), imputando a questo gli ***effetti*** dei propri atti, l'organo, a differenza del rappresentante, non imputa alla persona giuridica soltanto gli ***effetti*** degli atti compiuti, ma anche gli ***atti stessi***; ne segue che, per l'ordinamento giuridico, gli atti posti in essere sono atti non già dell'organo ma appunto della persona giuridica.

In base a quanto sopra, pertanto, il richiamo alla nozione di "immedesimazione organica" risulta fuori fuoco, in quanto le azioni dei tesserati (o dei sostenitori) della ASD MAJANESE giammai si possono riverberare sul legale rappresentante della stessa; esattamente al contrario – e su tutt'altro piano – sono le azioni del legale rappresentate, poste in essere nell'interesse della Associazione sportiva, a riverberarsi sulla medesima.
Ciò trova conferma nelle testuali previsioni del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, secondo cui:

- la responsabilità è in primo luogo delle persone fisiche, a titolo di dolo o di colpa (art. 3 CGS);
- le società possono rispondere a titolo di responsabilità diretta, in quanto le stesse rispondono dell'operato di chi le rappresenta (art. 4, co. 1 CGS);
- la società possono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione all'operato dei propri dirigenti, tesserati e soggetti che ne abbiamo il controllo (art. 4, co. 2 CGS), ovvero per fatto delle persone addette ai servizi delle società e dei propri sostenitori (art. 4, co. 3 CGS), ovvero in relazione alla presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali in propria disponibilità (art. 4, co. 6 CGS).

In virtù di quanto sopra, il sig. Silvio CONTARDO non può essere chiamato personalmente a rispondere di alcunché, non versando in dolo o colpa in relazione al lamentato danneggiamento; non essendoci **responsabilità personale** in capo al sig. CONTARDO, non vi è neppure **responsabilità diretta** in capo alla ASD MAJANESE.
Diversamente sarebbe stato se la Procura Federale avesse fatto richiamo alla **responsabilità oggettiva** della società per fatto dei propri tesserati (o sostenitori), ferma e impregiudicata la necessità di dover provare, a prescindere dall'individuazione soggettiva, che il fatto di danneggiamento oggetto di deferimento sia stato certamente ascrivibile a tesserati (o sostenitori) di tale Associazione sportiva.
Posto però che il deferimento fa unicamente richiamo alla responsabilità diretta, e non a quella oggettiva, in applicazione al generale principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., applicabile anche ai processi sportivi (cfr. Corte Sportiva d'Appello, III sez., 22.12.2016, in C.U. n. 065/CSA del 18.1.2017) la ASD MAJANESE va prosciolta dall'addebito in odierna contestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale – FVG così decide:

1) proscioglie dall'addebito il sig. Silvio CONTARDO;
2) proscioglie dall'addebito la ASD MAJANESE.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38, comma 8 C.G.S.

ERRATA CORRIGE

Nessuna Comunicazione.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Trieste ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 25.06.2018

Il Segretario	Il Presidente
(M.Maddalena Maicus)	(Ermes Canciani)